



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Proposta Caccia e pesca nelle acque interne n. 438/2022

Determinazione n. 361 del 21/02/2022

Oggetto: ISTITUZIONE ZONA DI ADDESTRAMENTO CANI TIPO 3) CON FACOLTA' DI SPARO PER ADDESTRAMENTO , ALLENAMENTO E PROVE DI CANI DA FERMA E FALCHI SU ANIMALI PROVENIENTI DA ALLEVAMENTO APPARTENENTI ALLE SPECIE QUAGLIA, FAGIANO, PERNICE ROSSA E STARNA.

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 10 comma 7 e 8 della L.157/1992 e s.m.i. (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);

Visto l'art. 14 comma 1 lettera A della Legge Regionale n. 5 del 19/06/2018 "Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria" e s.m.i.;

Vista la D.G.R. n. 26-4009 del 29/10/2021 con la quale è stato approvato il regolamento: " Criteri in ordine all'istituzione, rinnovo, modifica, revoca e gestione delle zone per l'addestramento, allenamento e prove degli ausiliari all'interno del territorio destinato alla caccia programmata";

Tenuto conto che la Provincia di Novara non ha ancora redatto, sulla base dei criteri sopraccitati, il proprio regolamento di "Istituzione, rinnovo, modifica, revoca e gestione delle zone per l'addestramento, allenamento e prove degli ausiliari all'interno del territorio destinato alla caccia programmata" ;

Vista l'istanza del 04/02/2022 iscritta al Registro Ufficiale di Protocollo al n. 3896 del 15/02/2022 con la quale il sig. GIROLDI Giampiero, nella qualità di Presidente pro-tempore del Gruppo Cinofilo Novarese e del Sesia richiede l'autorizzazione all'istituzione e al funzionamento di una zona di addestramento cani da caccia tipo 3) denominata "CASCINA DELLA CHIUSA" ubicata nei Comuni di Granozzo con Monticello contraddistinta al foglio 13 mappali n. 19-29-30-31-38 e di Vespolate contraddistinta al foglio 4 mappali n. 18 avente una superficie complessiva di HA 14.73.90;

Ravvisata la regolarità della suddetta istanza e la conformità della stessa alle norme di cui al sopraccitato Regolamento di cui alla D.G.R. n. 26-4009 del 29/10/2021 ;

Visto il rapporto n. 3 del 15/02/2022 dell'Istruttore Direttivo tecnico dell'Ufficio Caccia e Pesca Acque Interne con cui viene accertata la regolarità, dal punto di vista tecnico, dell'istanza

Visto l'art.107 del D. L.vo 18.8.2000 n. 267;

Visto il Regolamento sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 3/2013;

DETERMINA

- di autorizzare il sig. GIROLDI Giampiero, nella qualità di Presidente pro-tempore del Gruppo Cinofilo Novarese e del Sesia all'istituzione e al funzionamento di una zona di addestramento cani tipo 3) per addestramento , allenamento e prove di cani da ferma e falchi con possibilità di sparo su animali provenienti da allevamento appartenenti alle specie quaglia, fagiano, pernice rossa e starna denominata "CASCINA DELLA CHIUSA" ubicata nei Comuni di Granozzo con Monticello contraddistinta al foglio 13 mappali n. 19-29-30-31-38 e di Vespolate contraddistinta al foglio 4 mappale n. 18 avente una superficie complessiva di HA 14.73.90;
- di individuare il sig. Giampiero GIROLDI nato a Carpignao Sesia il 18/01/1962 il Responsabile della Zona di Addestramento cani di tipo 3 denominata "CASCINA DELLA CHIUSA" ubicata nei Comuni di Granozzo con Monticello e Vespolate ;
- di stabilire ai sensi dell'art. 4 comma 3 del Regolamento Regionale:
 - che le attività di addestramento , allenamento e gare cani nelle Zone 3 sono sospese dal 15 settembre al 31 gennaio ad eccezione dell'uso di falchi e dei cani da falconeria;
 - che non è consentito effettuare prove o addestramento allenamento dei cani con sparo nelle giornate di martedì e venerdì ;
- di approvare il Regolamento di Gestione della ZAC denominata "Cascina della Chiusa" sita nei comuni di Granozzo con Monticello e Vespolate , allegato alla presente ;
- di autorizzare, come previsto all'art.5 del Regolamento di Gestione della Zona, di consentire nel territorio della ZAC l'esercizio dell'attività venatoria ;
- Il titolare della presente autorizzazione è tenuto :
 1. A delimitare chiaramente i confini della ZAC con apposite tabelle perimetrali aventi dimensioni non inferiori a cm 20 x 30, recanti la dicitura "Zona addestramento cani tipo 3" in basso a sinistra "Art. 14 L.R. nr.5 del 19-06-2018 che devono essere apposte su pali ed altri sostegni a distanza uno dall'altro tali da permettere l'individuazione contemporanea due di essi;
 2. all'osservanza del Regolamento di Gestione della ZAC redatto sulle norme stabilite dal Regolamento Regionale di cui alla DGR N. 26-4009/2021 per l'istituzione, il rinnovo, la revoca e la gestione delle zone per l'allenamento, l'addestramento e gare per cani da caccia;
 3. a richiede annualmente alla Provincia l'autorizzazione all'immissione di fauna selvatica, appartenente alle specie fagiano, starna, pernice rossa e quaglia sul territorio adibito alla ZAC nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Regolamento Regionale n. 7 de 29 marzo 2019 e ss.mm.ii.
 4. a richiedere l'autorizzazione di prove di caccia pratica per cani a carattere regionale, interregionale, nazionale ed internazionale con possibilità di sparo che deve essere inviata (previo rispetto disposizioni ENCI) alla Provincia -Ufficio Caccia e Pesca Acque Interne almeno 20 giorni prima della data fissata per la prova con allegato il relativo programma. La gara, se rispetta le normative, è da intendersi approvata salvo comunicazioni da parte dell'Ufficio Caccia e Pesca Acque Interne;
 5. a stipulare apposita polizza assicurativa per la responsabilità civile, a copertura dei danni che potrebbero verificarsi durante l'attività cinofila all'interno della zac interessata;
 6. a risarcire i danni provocati dalla fauna selvatica e delle manifestazioni cinofile alle produzioni agricole;

7. a garantire la vigilanza all'interno della zona anche attraverso guardie venatorie volontarie nominate dalle Associazioni venatorie, agricole e ambientaliste individuati ai sensi art. 26, lett. a) della L.R 5/2018;
- di stabilire che l'inosservanza delle sopracitate disposizioni da parte del responsabile della gestione delle ZAC comporta la sospensione per almeno 30 giorni e, in caso di recidiva, la revoca dell'autorizzazione.
 - che ai sensi dell'art. 19 del citato regolamento, in caso di inadempienze ed inosservanze delle norme e delle disposizioni previste nel presente provvedimento, la Provincia di Novara provvederà alla sospensione o alla revoca definitiva dell'autorizzazione.
 - Il presente provvedimento ha validità quinquennale fino al 31/12/2026;
 - La presente determinazione autorizzativa e' trasmessa ai comuni di Granozzo con Monticello e Vespolate per la pubblicazione all'Albo Pretorio;
 - di dare atto che è stato espletato il controllo preventivo di regolarità amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 18.08.2000, n. 267;
 - di dare atto che il presente provvedimento non comporta effetti, anche solo indiretti, sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente;
 - di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
 - di dare atto che la sottoscrizione del presente provvedimento dà luogo alla concomitante pubblicazione del medesimo all'Albo Pretorio.

IL DIRIGENTE
(RABUFFETTI DAVIDE)
sottoscritto con firma digitale